

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo - Consigliere

Dott. CORBO Antonio - rel. Consigliere

Dott. MACRI Ubalda - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 04/04/2019 del Tribunale di Foggia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CORBO Antonio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

udito, per il ricorrente, l'avvocato (OMISSIS), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 4 aprile 2019, il Tribunale di Foggia ha dichiarato la penale responsabilita' di (OMISSIS) per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, articolo 5, lettera b), per aver detenuto per la vendita circa 115 kg. di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione il (OMISSIS), e gli ha irrogato la pena di 1.000,00 Euro di ammenda, concesse le circostanze attenuanti generiche.

2. Ha presentato; avverso la sentenza-del Tribunale indicata in epigrafe, appello, trasmesso a norma dell'articolo 568 c.p.p., comma 5, alla Corte di cassazione, (OMISSIS), con atto a firma dell'avvocato (OMISSIS), articolato in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'articolo 593 c.p.p., comma 3, per violazione dell'articolo 3, in riferimento all'articolo 131-bis c.p., articoli 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'appellabilità delle condanne alla sola pena dell'ammenda a seguito dell'entrata in vigore dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Si deduce che l'attuale disciplina processuale determina un irragionevole disparità di trattamento, con detrimento del diritto di difesa, tra la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, non appellabile, e la sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 131-bis c.p.p., invece appellabile, nonché una violazione del diritto, riconosciuto dall'articolo 6 CEDU, all'accesso ad un Tribunale.

2.2. Con il secondo motivo, si chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, o non costituisce reato, o perché l'imputato non lo ha commesso.

Si deduce che la sentenza impugnata è lacunosa, in particolare per la mancata identificazione di avventori, e per la mancata verifica di situazioni tali da giustificare il mancato compimento di attività funzionali ad una corretta conservazione dei prodotti.

2.3. Con il terzo motivo, si chiede di dichiarare la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla richiesta di non punibilità per tenuità del fatto.

Si deduce che, almeno in caso di inappellabilità della sentenza di condanna, il giudice di primo grado è tenuto a motivare in ordine alla richiesta di non punibilità per tenuità del fatto, e che, però, nulla risulta dal testo della decisione impugnata. Si aggiunge che gli elementi accertati potevano giustificare l'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 131-bis c.p..

2.4. Con il quarto motivo, si chiede la rideterminazione della pena nella misura minima prevista dalla legge.

Si deduce che la sentenza impugnata non offre alcuna motivazione in ordine alla scelta di discostarsi dalla pena minima e che il fatto ha ad oggetto una quantità esigua di prodotti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Manifestamente infondata, seppure nella specie rilevante perché funzionale ad ottenere il riesame nel merito di una decisione di condanna, è la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 593 c.p.p., comma 3, per violazione dell'articolo 3, in riferimento all'articolo 131-bis c.p., articoli 24 e 111 Cost. e articolo 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'appellabilità delle condanne alla sola pena dell'ammenda a seguito dell'entrata in vigore dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

2.1. Innanzitutto, occorre rilevare che nessuna delle disposizioni costituzionali o della CEDU richiamate impone al legislatore di prevedere un giudizio di appello avverso le decisioni, di condanna o di proscioglimento, emesse dal giudice di primo grado.

E questo è l'orientamento costante della giurisprudenza anche dopo l'entrata in vigore della disciplina sul c.d. "giusto processo" di cui all'articolo 111 Cost., come modificato dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2.

Si puo' richiamare, anzi, ad esempio, proprio la giurisprudenza riguardante i limiti posti all'appellabilita' delle sentenze in materia di contravvenzioni. Si e' infatti piu' volte affermato che e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 593 c.p.p., comma 3, per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., dedotta nella parte in cui dispone l'inappellabilita' delle sentenze di condanna per le contravvenzioni per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda nelle fattispecie in cui e' prevista la pena alternativa, atteso che il diritto all'appello non e' stato costituzionalizzato, sicche' esso non puo' ritenersi imposto dall'articolo 24 Cost., ne' la suddetta limitazione confligge con il principio di ragionevolezza desunto dall'articolo 3 Cost., in quanto il legislatore puo' ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato il contravventore alla sola pena dell'ammenda e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena dell'arresto: la diversita' di trattamento e' giustificata dalla diversa valutazione giudiziaria della gravita' del reato (cosi' Sez. 3, n. 8340 del 18/12/2000, dep. 2001, Trapletti, Rv. 218194-01, e Sez. 3, n. 1552 del 14/11/2002, dep. 2003, Pestarino, Rv. 223271-01). Inoltre, si e' anche precisato che le sentenze con le quali sia stata irrogata la sola pena dell'ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell'articolo 593 c.p.p., comma 3, anche nell'ipotesi in cui contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile, senza che cio' dia luogo ad alcun fondato sospetto di illegittimita' costituzionale della norma anzidetta, rispetto al principio di uguaglianza ed al diritto di difesa di cui a gli articoli 3 e 24 Cost. (Sez. 3, n. 27366 del 23/05/2001, Feletto, Rv. 219985-01).

2.2. Cio' precisato, deve escludersi qualunque irragionevole disparita' di trattamento tra la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, non appellabile, e la sentenza che applica la causa di non punibilita' di cui all'articolo 131-bis c.p., che invece sarebbe appellabile.

2.2.1. Manifestamente erroneo, infatti, e' il presupposto concernente la ritenuta appellabilita' della sentenza applicativa della causa di non punibilita' di cui all'articolo 131-bis c.p., in riferimento a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

Occorre premettere che l'articolo 593 c.p.p., comma 3, nel testo vigente a seguito della modifica recata dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, articolo 2, comma 1, lettera b), applicabile alla vicenda in esame *ratione temporis*, dispone: "3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa".

Va poi osservato che le sentenze che applicano la causa di non punibilita' di cui all'articolo 131-bis c.p., sono sentenze di proscioglimento. In effetti, dalla disciplina del Libro VII del codice di procedura penale emerge chiaramente che le sentenze possono essere o di proscioglimento o di condanna; anzi, l'articolo 530, comma 1, prevede che il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando "il reato e' stato commesso da persona imputabile o non punibile per un'altra ragione". Questa, del resto, e' la qualificazione ordinariamente attribuita a tale tipologia di pronuncia nelle decisioni di legittimita' (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 2727 del 13/12/2019, dep. 2020, Scermino, Rv. 278557-01, e Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Gentile, Rv. 277666-01).

Deve quindi concludersi che la sentenza applicativa della causa di non punibilita' di cui all'articolo 131-bis c.p., in riferimento a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, in quanto sentenza di proscioglimento, in forza del dettato di cui all'articolo 593 c.p.p., comma 3, non e' appellabile, esattamente come tutte le altre sentenze di proscioglimento e le sentenze di condanna concernenti tali tipologie di reati.

2.2.2. Se, poi, si volesse censurare l'ingiustificata disparita' del regime di impugnazione previsto per le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda rispetto a quello stabilito con riguardo alle

sentenze di proscioglimento per particolare tenuita' del fatto in riferimento a delitti o a contravvenzioni punite necessariamente con la reclusione, la questione sarebbe mal posta.

Ed infatti, i termini di riferimento delle due diverse discipline giuridiche sono tra loro eterogenei, in quanto costituiti, in un caso, da contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, e, nell'altro, da contravvenzioni punite necessariamente con la reclusione o da delitti. Per tale ipotesi, in altri termini, e' semplicemente da riproporre il principio precedentemente richiamato, secondo cui il legislatore puo' ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato il contravventore alla sola pena dell'ammenda e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena dell'arresto, perche' la diversita' di trattamento e' giustificata dalla diversa valutazione giudiziaria della gravita' del reato (Sez. 3, n. 8340 del 2001, cit., e Sez. 3, n. 1552 del 2003, cit.).

3. Diverse da quelle consentite sono le censure esposte nel secondo motivo, e che contestano la sussistenza del reato o la sua attribuibilita' all'imputato.

La sentenza impugnata da' atto che la polizia giudiziaria controllo' l'odierno imputato, sulla pubblica via, mentre era intento alla vendita di prodotti ittici, e noto' sul posto degli avventori, i quali, alla vista degli operanti, si allontanarono. Precisa che il prodotto ittico, del peso complessivo di 115 kg., secondo gli accertamenti di polizia giudiziaria, compiuti anche mediante la formazione di documenti fotografici, era detenuto per la vendita sulla pubblica via, con esposizione agli agenti atmosferici e gas di scarico, senza essere custodito nel ghiaccio o in altro modo protetto, o comunque sottoposto alla temperatura necessaria per una corretta conservazione. Rappresenta, ancora, che il veterinario, al quale detto prodotto era stato sottoposto in visione, aveva constatato il cattivo stato di conservazione dello stesso e ne aveva consigliato la distruzione mediante rigetto in mare.

A fronte di questi elementi, il ricorrente si limita a critiche generiche, costituite dalla richiesta di accertamenti non necessari, quali quelli concernenti l'identita' degli avventori, o dall'affermazione della inidoneita' degli elementi acquisiti a comprovare il cattivo stato di conservazione dei prodotti, utili, al piu', ad ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita, pero', in sede di legittimita'.

4. Manifestamente infondate sono le censure dedotte nel terzo motivo, che contestano l'assenza di motivazione in ordine alla applicabilita' della causa di non punibilita' della particolare tenuita' del fatto.

Invero, dall'esame degli atti presenti al fascicolo, emerge che nessuna richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'articolo 131-bis c.p., e' stata formulata nel corso del giudizio di primo grado, e che, anzi, la difesa, all'udienza del 4 aprile 2019, concluse domandando "assoluzione perche' il fatto non sussiste o non costituisce reato ex articolo 530 c.p.p."

In assenza di qualunque richiesta, non puo' ritenersi che il giudice di primo grado fosse tenuto, di ufficio, a motivare espressamente perche' non fosse applicabile la causa di non punibilita' della particolare tenuita' del fatto.

5. Diverse da quelle consentite sono le censure evidenziate nel quarto motivo, che chiedono la rideterminazione della pena nel minimo edittale.

Risulta sufficiente rilevare che la pena base e' stata fissata in 1.500,00 Euro di ammenda, ossia in una misura molto piu' prossima al minimo che al massimo edittale, in quanto per il reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b), l'articolo 6, comma 3, della medesima legge prevede

la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da Euro 309,00 ad Euro 30.987,00, e che, ai fini della sua commisurazione, e' stato espressamente richiamato l'articolo 133 c.p..

6. Alla dichiarazione di inammissibilita' del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche' - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' - al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, cosi' equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.